



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 6 aprile 2021

Oggetto: 5 PER MILLE: DAL 2021 SI CAMBIA!

Con la pubblicazione del **D.P.C.M. datato 23 luglio 2020** (G.U. n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, cambiano dal 2021 le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 – i cui contenuti sono stati già oggetto di precedente informativa pubblicata nel mese di ottobre 2020 e alla quale si rimanda – va ad abrogare e sostituire i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

- il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
- il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l'anno 2015).

Va tenuto comunque presente che per l'anno 2021 le nuove disposizioni recate dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 produrranno i loro effetti in relazione alla medesima platea di contribuenti che ha interessato gli anni precedenti. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente prevede che *"le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore"*.

In pratica, attesa l'operatività del Runts nel corso dell'anno 2021, la disciplina dettata dal recente D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo settore (gli Ets) troverà verosimilmente applicazione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2022.

Vediamo pertanto come con le nuove disposizioni si sono modificati i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Quanto alle modalità e ai termini di accreditamento:

- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l'anno 2021 il **termine di scadenza è il 12 aprile 2021** in quanto il 10 aprile cade di sabato.

Vediamo le specifiche disposizioni previste per le diverse tipologie di soggetti beneficiari.

Enti di volontariato
Ai fini dell'accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l'istanza di accreditamento per l'anno 2021 all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell'accreditamento gli Enti del Terzo settore (Ets) si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Associazioni sportive dilettantistiche
Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall'anno 2021.
Ricerca scientifica
Permane la competenza del Ministero dell'università e della ricerca per l'accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.
Valorizzazione beni culturali e paesaggistici
Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, della L. 394/1991.

L'accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie. Con riferimento alla pubblicazione degli elenchi, invece, ciascuna Amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, provvede nei seguenti termini.

Elenchi	Termini
elenco provvisorio degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario	entro il 20 aprile
elenco definitivo degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario	entro il 10 maggio
elenco permanente degli enti iscritti	entro il 31 marzo
elenchi degli enti ammessi ed esclusi	entro il 31 dicembre di ciascun anno

Per contro l'Agenzia delle entrate:

- per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell'elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
- provvede, entro il 7° mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l'indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell'elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

Vediamo ora in dettaglio le specifiche modalità e termini previste per i diversi beneficiari del contributo.

Enti del volontariato

Gli enti del volontariato presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.

N.B.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021 non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

In attesa che la riforma del Terzo settore produca finalmente i suoi effetti, rendendo operativa l'inclusione degli Ets nel novero dei soggetti che possono accedere al beneficio, per l'anno finanziario 2021 riportiamo l'elenco dei soggetti interessati e che risulta sostanzialmente invariato rispetto al passato.

⇒ *La categoria degli enti del "volontariato"*

- le Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
- le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi L. 49/1987, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7, L. 383/2000;
- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2021 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza:



L'ente richiedente non è tenuto a presentare come nel passato una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

⇒ *La domanda di iscrizione*

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, **a partire dal giorno 8 marzo 2021**, utilizzando il modello e il software reperibili sul sito dell'Agenzia delle entrate nella specifica sezione dedicata al 5 per mille.

L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all'apposita sezione "*Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle entrate*".

L'iscrizione deve essere trasmessa **entro il 12 aprile 2021** (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

⇒ *Il rimedio per i ritardatari*

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (la cosiddetta "*Remissione in bonis*").

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.

Gli adempimenti 2021 per gli enti del volontariato

Descrizione	Enti del volontariato
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d'iscrizione	12 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	entro il 20 aprile 2021 (sito Agenzia delle entrate)
Richiesta correzione domande	entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	entro il 10 maggio 2021 (sito Agenzia delle entrate)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione	30 settembre 2021

Associazioni sportive dilettantistiche

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.

In base alla convenzione, il *software* di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.

➡ Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2021 (ammesse al beneficio per il 2020) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Sotto il profilo soggettivo è sempre bene ricordare che possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e dell'articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 non qualsiasi associazione sportiva dilettantistica ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

➡ La domanda di iscrizione

La domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo. Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l'istanza di accreditamento **a partire dal 8 marzo 2021**, utilizzando modello e *software* specifici.

L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle entrate".

L'iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

➡ Il rimedio per i ritardatari

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (la cosiddetta "Remissione in bonis").



I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'ufficio del CONI territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sullo stesso sito www.coni.it, entro il 10 maggio.

Gli adempimenti 2021 per le associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d'iscrizione	12 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	entro il 20 aprile 2021 (sito Coni)
Richiesta correzione domande	entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	entro il 10 maggio 2021 (sito Coni)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione	30 settembre 2021

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento.

⇒ Gli altri destinatari del 5 per mille 2021

- a. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
 - b. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
 - c. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:
- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
 - il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato